

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
NORMATIVA DEL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI
CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	

INDICE

Articolo 1.	ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	1
Articolo 2.	DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	2
Articolo 3.	PRESTAZIONI	2
Articolo 4.	SOGGETTI	2
Articolo 5.	CATEGORIE E CLASSI DI QUALIFICAZIONE.....	3
Articolo 6.	REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE.....	4
Articolo 7.	DOMANDA DI QUALIFICAZIONE.....	11
Articolo 8.	DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE	12
Articolo 9.	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI.....	15
Articolo 10.	ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	18
Articolo 11.	QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO	19
Articolo 12.	REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO	19
Articolo 13.	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO	20
Articolo 14.	RINVIO E PRECISAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO	21
Articolo 15.	EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE	22
Articolo 16.	SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	22
Articolo 17.	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	23
Articolo 18.	RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	23
Articolo 19.	PUBBLICITA'	24
Articolo 20.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	24
Articolo 21.	SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA.....	25
Articolo 22.	FORO COMPETENTE	27
Articolo 23.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27

Allegati:

Schema di domanda
Formulario

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 1 di 27

Articolo 1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 1.1. E' istituito presso l'Agenzia della mobilità piemontese (di seguito Agenzia), il Sistema di Qualificazione dei "Concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale" (di seguito Sistema).
- 1.2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori di servizi pubblici (di seguito definiti anche operatori economici) dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari interessati a partecipare alle procedure di individuazione dei concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di persone, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.
- 1.3. La presente Normativa e i relativi allegati rappresentano la documentazione che regola l'inserimento degli operatori nel Sistema.
- 1.4. Il Sistema è disciplinato oltre che dalla Normativa anche dagli articoli infra richiamati, ¹
 - della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
 - della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2014/18/CE;
 - della direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- 1.5. Gli operatori di servizio pubblico sono qualificati secondo le categorie e classi di cui al successivo Articolo 5.

¹ COM 2014/C 92/01: 2.3.2 "L'articolo 5, paragrafo 3 [del Reg.(CE) 1370/2007] , fornisce alcuni altri dettagli in merito alle condizioni di organizzazione della procedura di gara. Come indicato al punto 2.4.1, le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere definite in modo tale da creare le condizioni di un'effettiva concorrenza. L'applicazione dei principi generali del trattato, quali i principi di trasparenza e non discriminazione, implica, ad esempio, che i criteri di valutazione per la selezione delle offerte devono essere pubblicati insieme ai documenti di gara. Benché non sia un requisito obbligatorio, gli Stati membri possono applicare le regole procedurali più dettagliate della legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici, quali la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/25/UE o la direttiva 2014/23/UE relativa alle concessioni"

d.lgs. 422/1997, articolo 18, comma 2: "Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada"

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 2 di 27

1.6. La lingua adottata per il Sistema è l'italiano. Gli operatori di servizio pubblico interessati alla qualificazione dovranno presentare la documentazione prevista dal presente Sistema, redatta in lingua italiana, ovvero in lingua del paese di origine corredata da una traduzione certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore qualificato. In questi ultimi casi, ai fini della qualificazione al Sistema, sarà presa in considerazione unicamente la traduzione in lingua italiana.

1.7. Il Sistema potrà essere utilizzato da altre autorità competenti diverse dall'Agenzia, previa comunicazione agli operatori di servizio pubblico interessati.

Articolo 2. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1. Il Sistema ha durata indeterminata.

2.2. L'Agenzia può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte il Sistema dandone pubblicità nei modi previsti dal successivo Articolo 19.

Articolo 3. PRESTAZIONI

3.1. Servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada e su ferrovia, offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa, e soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

Articolo 4. SOGGETTI

Possono chiedere la qualificazione al Sistema tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli della presente Normativa, come di seguito esemplificatamente elencati²:

4.1.a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

4.1.b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

4.1.c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

4.1.d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b) e 4.1.c);

² DIRETTIVA 2014/23/UE, 49° considerando: "È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto, imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti dovrebbero tutti rientrare nella nozione di «operatore economico», indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in qualsiasi circostanza"

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL		Rev. 1.01
	NORMATIVA		Pag. 3 di 27

4.1.e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b) e 4.1.c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

4.1.f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

4.1.g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

4.2. Fermi i divieti di cui al successivo punto 21.5, il conseguimento della qualificazione da parte:

4.2.a) del consorzio stabile di cui al precedente punto 4.1.c) non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati;

4.2.b) del raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui al precedente punto 4.1.d) non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti raggruppati;

4.2.c) del consorzio ordinario di concorrenti di cui al precedente punto 4.1.e) non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati;

4.2.d) delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al precedente punto 4.1.f) non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti aderenti al contratto di rete;

4.2.e) del GEIE di cui al precedente punto 4.1.g) non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti che ne abbiano stipulato il contratto costitutivo.

Articolo 5. CATEGORIE E CLASSI DI QUALIFICAZIONE

5.1. Le Categorie e Classi di qualificazione di cui al presente Sistema sono le seguenti :

Categoria	Classe	Limite inferiore del valore annuo della produzione		Limite superiore del valore annuo della produzione	
A Servizi su strada (autobus)	A1	oltre	300.000 vett.*km	fino a	600.000 vett.*km
	A2	oltre	600.000 vett.*km	fino a	5.000.000 vett.*km
	A3	oltre	5.000.000 vett.*km	fino a	10.000.000 vett.*km
	A4	oltre	10.000.000 vett.*km		
B Servizi su strada in ambiti territoriali densamente popolati	B1	oltre	10.000.000 vett.*km	fino a	20.000.000 vett.*km
	B2	oltre	20.000.000 vett.*km		
C Servizi ferroviari	C1	oltre		fino a	4.000.000 treni*km
	C2	oltre	4.000.000 treni*km		

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 4 di 27

5.2. I soggetti qualificati possono partecipare a procedure di affidamento di Concessioni di servizi rientranti nel presente Sistema, per valore annuo della produzione pari al valore della Classe attribuita (o inferiore), ovvero per tale valore aumentato sino ad un quinto.

5.3. I soggetti qualificati alla Categoria B³ sono qualificati anche per tutte le Classi della Categoria A.

Articolo 6. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente Articolo 4 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

6.2. Requisiti di ordine generale (assenza di motivi di esclusione) da documentare secondo le modalità di cui al successivo punto 8.11:

6.2.a) Non può essere qualificato al Sistema un operatore economico condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

6.2.a) - 1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2⁴ della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;⁵

6.2.a) - 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;⁶

³ La definizione di ambiti territoriali densamente popolati è riportata all'articolo 9.2

⁴ Articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42): "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un'organizzazione criminale o entrambi:

a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;

b) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività."

⁵ vedi Articolo 80, comma 1 lett. a) del d.lgs 50/2016; cfr. 38, paragrafo 4, lett. a) della direttiva 2014/23/UE: "partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio"

⁶ vedi Articolo 80, comma 1 lett. b) del d.lgs 50/2016; cfr. 38, paragrafo 4, lett. b) della direttiva 2014/23/UE: "corruzione, come definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore ovvero dell'operatore economico"

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 5 di 27

6.2.a) - 3. frode ai sensi dell'articolo 1⁷ della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;⁸

6.2.a) - 4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;⁹

6.2.a) - 5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;¹⁰

6.2.a) - 6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24¹¹;

6.2.a) - 7. delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.¹²

6.2.b) Non può essere qualificato al Sistema un operatore economico per il quale sono sussistenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.¹³

6.2.c) Non può essere qualificato al Sistema un operatore economico:

6.2.c) - 1. che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un

⁷ "Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all' utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi , inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

alla mancata comunicazione di un' informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi ;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa :

all' utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi , inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse ;

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto ;

alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto. "

⁸ vedi articolo 80, comma 1 lett. c) del d.lgs 50/2016; cfr. articolo 38, paragrafo 4, lett. c) della direttiva 2014/23/UE: "frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee"

⁹ vedi art. 80, comma 1 lett. d) del d.lgs 50/2016; cfr. l'art. 38, paragrafo 4, lett. d) della direttiva 2014/23/UE: "reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 della stessa decisione quadro"

¹⁰ vedi articolo 80, comma 1 lett. e) del d.lgs 50/2016; cfr. l'articolo 38, paragrafo 4, lett. e) della direttiva 2014/23/UE: "riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"

¹¹ vedi articolo 80, comma 1 lett. f) del d.lgs 50/2016; cfr l'articolo 38, paragrafo 4, lett. f) della direttiva 2014/23/UE: "lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"

¹² vedi articolo 80, comma 1, lett. g) del d.lgs 50/2016;

¹³ vedi articolo 80, comma 2 del d.lgs 50/2016

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 6 di 27

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;¹⁴

6.2.c) - 2. per il quale possa essere dimostrato con qualunque mezzo adeguato, la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli obblighi in materia di ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE;¹⁵

6.2.c) - 3. che è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016;¹⁶

¹⁴ vedi articolo 80, comma 4 del d.lgs 50/2016.

L'articolo 38, paragrafo 5 della Direttiva 23/2014/UE prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe."

¹⁵ vedi articolo 80, comma 5, lett. a) e articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; cfr. l'articolo 38, paragrafo 7, lett. a) della direttiva 2014/23/UE: "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione di concessioni un operatore economico, se si verifica una delle condizioni seguenti: a) ove possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, paragrafo 3 (Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di contratti di concessione, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.)"

¹⁶ vedi articolo 80, comma 5 lett. b) del d.lgs 50/2016. La predetta disposizione fa salve le seguenti previsioni contenute nell'articolo 110 d.lgs 50/2016 "3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell'ANAC sentito il giudice delegato, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto [...].

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 7 di 27

6.2.c) - 4. se l'amministrazione aggiudicatrice dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni¹⁷; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione^{18,19};

6.2.c) - 5. se la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016²⁰, non diversamente risolvibile;²¹

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.²²

Cfr. l'articolo 38, paragrafo 7, lett. b) della Direttiva 23/2014/UE che prevede la seguente condizione di esclusione: "se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono decidere di non escludere oppure gli Stati membri possono esigere che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non escludano un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, qualora abbiano stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire la concessione, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività in tali situazioni"

¹⁷ Cfr. articolo 38, paragrafo 7, lett. f) della Direttiva 23/2014/UE che prevede "se l'operatore economico ha evidenziato gravi o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di una precedente concessione o di un precedente contratto con un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore secondo la definizione di cui alla direttiva direttiva 2014/25/UE che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili"

¹⁸ Cfr. articolo 38, paragrafo 7, lett. h) della Direttiva 23/2014/UE che prevede "se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione della concessione, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione"

¹⁹ Vedi articolo 80, comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016; cfr. articolo 38, paragrafo 7, lett. c) della Direttiva 23/2014/UE: "se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;"

²⁰ L'articolo 42, comma 2 del d.lgs 50/2016 prevede che "Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62."

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 8 di 27

- 6.2.c) - 6. qualora una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura di cui all'art. 67 del d.lgs 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;²²
- 6.2.c) - 7. se sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;²³
- 6.2.c) - 8. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;²⁴
- 6.2.c) - 9. che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;²⁵
- 6.2.c) - 10. che non dichiari di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro ai disabili;²⁶
- 6.2.c) - 11. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;²⁷

²¹ vedi articolo 80, comma 5 lett. d) del d.lsg. 50/2016; cfr. l'articolo 38, paragrafo 7, lett. d) della Direttiva 23/2014/UE: *"se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 35, secondo comma (Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione della concessione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione della concessione), non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive";*

²² vedi articolo 80, comma 5 lett. e) del d.lsg. 50/2016;

²³ vedi articolo 80, comma 5 lett. f) del d.lsg. 50/2016

²⁴ vedi articolo 80, comma 5 lett. g) del d.lsg. 50/2016; cfr. l'articolo 38, paragrafo 7, lett. g) della Direttiva 23/2014/UE: *"se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti prescritti a sostegno di tali informazioni"*

²⁵ vedi Articolo 80, comma 5 lett. h) del d.lsg. 50/2016;

²⁶ cfr. l'Articolo 80, comma 5 lett. i) del d.lsg. 50/2016 che prevede l'esclusione dell'operatore economico che "non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito". L'art. art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce che *"Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, (...) , pena l'esclusione."*

²⁷ vedi l'Articolo 80, comma 5 lett. l) del d.lsg. 50/2016;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 9 di 27

6.2.d) Non può essere qualificato al Sistema un operatore economico che abbia concluso contratti o conferito incarichi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 ovvero con dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato nei confronti dello stesso operatore economico poteri autoritativi o negoziali²⁸ per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.²⁹

6.3. Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria. I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria degli operatori che richiedono l'iscrizione al Sistema sono dati per acquisiti in funzione della permanenza dei requisiti prescritti per:

6.3.a) l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore di persone su strada di cui all'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011 (REN), o per l'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di altro Stato di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, con riferimento alle Classi A e B del Sistema;

6.3.b) il rilascio della licenza di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 112 del 2015, con riferimento alla Classe C del Sistema.

I documenti di gara, in funzione dell'attuazione della Misura regolatoria 15 di cui agli allegati A e B alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 del 17/06/2015, potranno prevedere la presentazione da parte dei partecipanti di un Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato dai soggetti indicati nella medesima Misura 15, contenente la proiezione di costi e ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti per il periodo di durata dell'affidamento.

6.4. Requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica. I requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo punto 8.13. sono i seguenti:

6.4.a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell'U.E.;

²⁸ Orientamento ANAC n.24/2015: "Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 - ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che -pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri -sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente."

²⁹ Articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 10 di 27

6.4.b) con riferimento alle Cat. A o B: iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore di persone su strada di cui all'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011 ovvero iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di altro Stato di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

6.4.c) con riferimento alla Cat. C: possesso della licenza di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 112 del 2015 ovvero possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1 lett. r) del d.lgs. 112/2015;

6.4.d) capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente sistema.

6.5. Indicazioni sul possesso dei requisiti.

6.5.a) I requisiti di cui al 6.2.a) e 6.2.b) devono riferirsi, nel caso in cui il soggetto da qualificare sia:

- una impresa individuale al titolare ed al Direttore Tecnico;
- una società in nome collettivo, a tutti i soci nonché al Direttore Tecnico;
- una società in accomandita semplice ai soci accomandatari e al Direttore Tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico (persona fisica con riferimento ai soli requisiti di cui al punto 6.2.a) , ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (pari o inferiore a quattro con riferimento ai soli requisiti di cui al punto 6.2.b).

Con riferimento al requisito di cui al punto 6.2.a), in ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il requisito di cui al punto 6.2.b) si riferisce altresì:

- agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 11 di 27

- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- per le società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6.5.b) Nel caso di operatore economico costituito nelle forme previste dal punto 4.1.a), ovvero nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio (ancorché non costituiti) o di GEIE, limitatamente agli operatori di servizio pubblico che saranno indicati per la dimostrazione del possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 6.4.d):

6.5.b) - 1. l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. di cui al punto 6.4.a), deve prevedere che l'oggetto sociale sia relativo a servizi di trasporto di persone attinente a ciascuna Categoria per la quale si richiede la qualificazione;

6.5.c) Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio (ancorché non costituiti) o di GEIE:

6.5.c) - 1. i requisiti di cui al punto 6.2 devono riferirsi a ciascun operatore economico componente il raggruppamento temporaneo d'impresa o il consorzio (ancorché non costituiti) o il GEIE in relazione alle forme d'impresa utilizzate ed ai ruoli di cui al punto 6.5.a);

6.5.c) - 2. i requisiti di cui ai punti 6.3 (con le precisazioni contenute nel successivo punto 8.12), 6.4.b) e 6.4.c) devono essere posseduti dagli operatori di servizio pubblico che saranno indicati per la dimostrazione del possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 6.4.d);

Articolo 7. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

7.1. I soggetti interessati alla qualificazione devono presentare apposita domanda in bollo precisando le categorie e classi di servizio per le quali chiedono di essere qualificati.

7.2. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante.

7.3. La domanda di qualificazione dei soggetti di cui al precedente punti 4.1.d) (raggruppamenti temporanei), già costituiti, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria. Alla domanda deve essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata dal quale risulti che gli operatori di servizio pubblico raggruppati abbiano conferito il mandato all'impresa mandataria.

7.4. In caso di consorzi o GEIE unitamente alla domanda deve inoltre essere presentata:

- copia atto costitutivo/statuto aggiornato;
- adeguata documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
- copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 12 di 27

- 7.5. La domanda di qualificazione dei soggetti di cui ai precedenti punti 4.1.d) ed 4.1.e), non ancora costituiti, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o dai loro procuratori) di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
- 7.6. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura con sottoscrizione autenticata o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
- 7.7. La domanda, compilata secondo lo schema allegato alla presente normativa e corredata della documentazione di cui al presente articolo e di cui al successivo Articolo 8, deve pervenire all'Agenzia della mobilità piemontese, Servizio giuridico, contratti e personale, Via Belfiore 23/C, 10125 Torino mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7.8. In alternativa, la domanda può essere trasmessa mediante PEC all'indirizzo mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it.
- 7.9. Sulla busta ovvero nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE".
- 7.10. Alla domanda deve essere allegato il formulario debitamente compilato e sottoscritto e conforme allo schema allegato.

Articolo 8. DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

- 8.1. I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono compilare il formulario allegato e produrre la domanda di cui al precedente Articolo 7 con la documentazione di seguito descritta.
- 8.2. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione ovvero dai diversi soggetti indicati nella presente normativa.
- 8.3. Ai sensi degli artt. 3 e 45 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l'interessato può comprovare con dichiarazioni sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri, gli stati, qualità personali e fatti.
- 8.4. Ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 13 di 27

- 8.5. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. In tali casi la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.
- 8.6. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura "a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero".
- 8.7. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Se il dichiarante sottoscrive più dichiarazioni è sufficiente allegare una sola copia del documento d'identità.
- 8.8. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. l'istanza e le dichiarazioni trasmesse in via telematica (vedi precedente punto 7.8) sono sottoscritte mediante firma digitale.
- 8.9. Qualora i soggetti abbiano già presentato all'Agenzia in altre occasioni i documenti necessari per la qualificazione, possono fare riferimento a tali documenti, sempre che non scaduti di validità alla data di presentazione della domanda, indicando la struttura dell'Agenzia a cui sono stati presentati e la data del loro precedente inoltro.
- 8.10. Il formulario allegato contiene schemi di dichiarazioni sostitutive che possono essere utilizzati, in tutto o in parte, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di seguito indicati.
- 8.11. Il **possesso dei requisiti di ordine generale** di cui al precedente punto 6.2, sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto 6.5, è dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente la qualificazione.

Con riferimento agli operatori di servizio pubblico che si presentano nelle forme di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio -ancorché non costituiti- o GEIE, la dichiarazione è resa da legale rappresentante di ciascun operatore componente.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere 6.2.a) 6.2.b), ferme restando le implicazioni di ordine penale nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi agli altri soggetti di cui al precedente punto 6.5.a), di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.

- 8.12. **La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico-finanziaria** di cui al punto 6.3, sulla base delle indicazioni di cui al precedente art. 6.5 ed in relazione a ciascuna Categoria di qualificazione richiesta, si compone:

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 14 di 27

8.12.a) con riferimento alle Classi A e B con la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione al REN con indicazione della data e del numero di iscrizione;

8.12.b) con riferimento alla Classe C con dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della licenza di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 112/2015 ovvero al possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1 lett. r) del d.lgs. 112/2015

8.13. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica di cui al punto 6.4, sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto 6.5 ed in relazione a ciascuna Categoria di qualificazione richiesta, si compone di:

8.13.a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente la qualificazione relativa:

8.13.a) - 1. all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell'U.E.;

8.13.a) - 2. con riferimento alle Classi A e B, all'iscrizione al REN con indicazione della data e del numero di iscrizione;

8.13.a) - 3. con riferimento alla Classe C al possesso della licenza di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 112/2015 ovvero al possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1 lett. r) del d.lgs. 112/2015;

8.13.b) copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione di servizi rientranti nel Sistema o similari eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, rilasciati o controfirmati dall'autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati.

Ai fini della qualificazione i certificati devono essere prodotti nel numero necessario e sufficiente alla verifica dei criteri di cui al successivo Articolo 9.

Le certificazioni riguardanti la gestione di servizi per amministrazioni o enti pubblici, ovvero la dichiarazione di committenti privati, devono:

- descrivere la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività;
- indicare il valore della produzione effettuata per ciascuno degli anni solari presi a riferimento;
- indicare l'ammontare e la natura dei servizi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- indicare il referente del soggetto committente, con i relativi recapiti, cui l'Agenzia potrà rivolgersi per richiedere precisazioni e/o chiarimenti.

Per i servizi erogati nell'ambito di un rapporto contrattuale tra l'operatore economico e l'Agenzia, in luogo del certificato, gli operatori di servizio pubblico trasmettono una propria dichiarazione firmata.

Ai certificati (o alla dichiarazione) l'operatore economico dovrà allegare:

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 15 di 27

8.13.b) - 1. propria relazione descrittiva sulla struttura organizzativa, sulle procedure operative e gestionali, relative allo svolgimento dei servizi effettuati, indicati ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 6.4. La relazione dovrà contenere indici descrittivi della capacità produttiva e della organizzazione aziendale fra i quali :

- n. dirigenti / n. personale totale;
- n. addetti uffici amministrazione / n. personale totale;
- n. addetti alla guida / n. personale totale;
- n. addetti alla manutenzione veicoli / n. personale totale;
- n. addetti alla guida / n. veicoli;
- n. addetti alla manutenzione / n. veicoli;
- n. km servizio annuo / addetti alla guida;
- n. km servizio annuo / n. veicoli;
- n. autobus / n. postazioni ricovero;
- Per i servizi ferroviari specificare il rapporto fra motrici e veicoli trainati;
- n. addetti alla condotta / n. veicoli motore;
- n. addetti alla manutenzione rotabili/ n. veicoli motore;
- n. addetti alla manutenzione rotabili/ n. veicoli trainati;
- n. km servizio annuo / n. veicoli motore;

8.13.b) - 2. elenco delle principali attrezzature, strumenti, impianti, mezzi tecnici e materiale rotabile utilizzati per l'esecuzione dei servizi indicati ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 6.4; tale elenco deve essere corredato da una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche (con riferimento al materiale rotabile: modello, anno di costruzione, capacità in termini di posti offerti -a sedere e in piedi-, la tipologia di alimentazione).

Articolo 9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

9.1. Il procedimento di qualificazione attribuisce a ciascun soggetto richiedente la classe di qualificazione come definita al punto 5.1.

9.2. La valutazione dei requisiti indicati all'Articolo 6, oltre a tener conto di quanto indicato nell'art. 6.5, avviene secondo le seguenti modalità:

9.2.a) Riscontro dei requisiti di ordine generale.

Il riscontro dei requisiti di ordine generale, di cui al precedente punto 6.2, avviene sulla base della documentazione elencata al punto 8.11. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale comporta la non qualificazione del soggetto richiedente.

9.2.b) Valutazione dei requisiti di carattere economico-finanziario.

La valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria di cui al precedente punto 6.3, avviene mediante l'analisi della documentazione richiesta al punto 8.12. Qualora la documentazione presentata non consenta, anche a seguito di eventuali richieste integrative, la valutazione del requisito, ne deriverà la non qualificazione dell'operatore economico.

9.2.c) Riscontro e valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 16 di 27

Il riscontro e la valutazione dei requisiti indicati al punto 6.4 avviene sulla base dell'analisi della documentazione richiesta al punto 8.13 nonché, con riferimento al requisito di cui al punto 6.4.d) sulla base dei seguenti criteri:

9.2.c) - 1. per tutte le Classi della Categoria A viene verificato che il soggetto richiedente abbia eseguito, nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, almeno, in alternativa tra di loro:

9.2.c.1.1. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, un contratto per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per classe richiesta;

9.2.c.1.2. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due contratti per servizi afferenti alla Categoria A, il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della produzione per classe richiesta;

9.2.c) - 2. per le sole Classi A1 e A2, viene verificato altresì che il soggetto richiedente abbia eseguito, nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, contratti per servizi afferenti alla Categoria A il cui valore complessivo annuo della produzione, per ciascuna annualità del triennio preso in considerazione, non sia inferiore al 100% del limite superiore della produzione per Classe richiesta

9.2.c) - 3. per le Classi della Categoria B, viene verificato che il soggetto richiedente abbia eseguito, nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, almeno, in alternativa tra di loro:

9.2.c.3.1. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, un contratto per servizi afferenti alla Categoria B, il cui valore della produzione sia almeno pari al 60% del limite superiore della produzione per classe richiesta;

9.2.c.3.2. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due contratti per servizi afferenti alla Categoria B, il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al 75% del limite superiore della produzione per classe richiesta;

9.2.c) - 4. per le Classi della Categoria C, viene verificato che il soggetto richiedente abbia eseguito, nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, almeno, in alternativa tra di loro:

9.2.c.4.1. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, un contratto per servizi afferenti alla Categoria C, il cui valore della produzione sia almeno pari al:

- 15% del limite superiore della produzione per classe C1;
- 20% del limite superiore della produzione per classe C2

9.2.c.4.2. per ogni annualità del periodo preso in considerazione, due contratti per servizi afferenti alla Categoria C, il cui valore complessivo della produzione sia almeno pari al

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 17 di 27

- 20% del limite superiore della produzione per classe C1;
- 25% del limite superiore della produzione per classe C2

Con riferimento alle Classi A4, B2 e C2, ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui ai precedenti punti, si assumono i seguenti valori:

Classe	Valore annuo della produzione
A4	12.500.000 vett*km
B2	25.000.000 vett*km
C2	4.800.000 treni*km

Con riferimento alla Categoria B (Servizi in ambiti territoriali densamente popolati):

- si intende per ambito territoriale il territorio delimitato da confini amministrativi contigui all'interno del quale è stata interamente esercita la produzione richiesta;
- si intende per densamente popolato un ambito territoriale con almeno 3000 abitanti/km²; ai fini della definizione dell'ambito territoriale densamente popolato si utilizzano i dati pubblici relativi a popolazione ed estensione territoriale forniti da autorità pubbliche;
- la quota di servizi svolta mediante autobus deve essere stata effettuata con veicoli classificati M3 Classe I così come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

I servizi da valutare sono quelli eseguiti nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda ancorché le date di inizio o fine dei contratti di servizio siano rispettivamente precedenti o successive al triennio considerato.

9.3. Valutazione del requisito della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al punto 6.4.d) nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio (ancorché non costituiti) o di GEIE.

9.3.a) La verifica di cui al punto 9.2.c) ha esito positivo se almeno uno degli operatori componenti dimostra il possesso del requisito per la Categoria e Classe richiesta.

9.3.b) La verifica di cui al punto 9.2.c.1.2, 9.2.c.3.2 e 9.2.c.4.2 ha esito positivo:

- allorquando i contratti siano stati eseguiti da un unico operatore economico componente;

ovvero

- qualora i contratti siano stati eseguiti da due operatori componenti distinti;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 18 di 27

9.3.c) La verifica di cui al punto 9.2.c) - 2 ha esito positivo se il possesso del requisito viene dimostrato:

- per almeno il 40% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla qualificazione;
- per la restante quota, cumulativamente dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti.

9.4. Valutazione della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al punto 6.4.d) in caso di subappalto.

9.4.a) L'operatore economico che ha affidato a terzi in subappalto quota delle prestazioni rientranti nel sistema, può utilizzare per la qualificazione stessa anche la quota subappaltata purché essa non superi il 30% dell'ammontare complessivo delle prestazioni suddette. In caso contrario, l'ammontare complessivo delle prestazioni viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta del 30%;

9.4.b) Il soggetto che ha assunto in regime di subappalto prestazioni rientranti nel sistema, può utilizzare per la qualificazione stessa l'ammontare di tali prestazioni. Gli estremi dell'autorizzazione concessa, ove prescritta, dovranno risultare dal certificato rilasciato dal committente.

9.4.c) Qualora alla procedura di qualificazione si presentino nel medesimo RTI, consorzio o GEIE sia il soggetto che ha affidato in subappalto quota delle prestazioni rientranti nel presente sistema, sia il soggetto (o i soggetti) che ha(nno) assunto le prestazioni in regime di subappalto, ai fini della valutazione del requisito di capacità tecnica non si procederà alla somma dei requisiti. In tale caso, fatta salva diversa indicazione degli operatori interessati, il requisito è attribuito al soggetto che ha assunto il servizio in regime di subappalto.

9.5. Valutazione della capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al punto 6.4.d) in caso di servizi eseguiti da un Consorzio o ad un RTI.

9.5.a) Ai fini della qualificazione, il valore della produzione dei servizi delle prestazioni eseguite da un Consorzio è attribuibile, sulla base di una deliberazione del Consorzio stesso, al consorzio esecutore nella misura dei servizi effettivamente eseguiti dal consorzio.

9.5.b) Ai fini della qualificazione, il valore della produzione delle prestazioni eseguite da un RTI è attribuibile agli operatori componenti sulla base della percentuale di servizi effettivamente eseguita.

Articolo 10. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

10.1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, l'Agenzia comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando la classe attribuita.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 19 di 27

- 10.2. Qualora l'Agenzia ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro il termine di cui al precedente punto 10.1, prima dello scadere del termine, comunicherà al soggetto richiedente la nuova data entro la quale sarà emesso l'esito del procedimento di qualificazione. La durata del procedimento di qualificazione non potrà comunque superare i centottanta giorni.
- 10.3. Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, sino a che il richiedente non fornisca i necessari chiarimenti ed integrazioni richiesti con la comunicazione di sospensione del procedimento. In tale caso, il predetto termine di sessanta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.
- 10.4. I soggetti devono comunicare all'Agenzia tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente Articolo 6 intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda e delle eventuali integrazioni documentali.
- 10.5. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro sessanta giorni dalla richiesta farà considerare come mai presentata la domanda di qualificazione.
- 10.6. I soggetti qualificati sono informati dell'avvenuta qualificazione tramite PEC. Nel caso di consorzio stabile l'esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del consorzio.
- 10.7. L'Agenzia, sulla base della documentazione presentata e delle verifiche effettuate individua la Classe di qualificazione ancorché diversa da quella richiesta.
- 10.8. In caso di esito negativo ovvero nel caso indicato al precedente punto 10.7 l'Agenzia comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni viene motivato per iscritto nel provvedimento finale.

Articolo 11. QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

- 11.1. E' possibile per un soggetto richiedente ottenere la qualificazione al Sistema avvalendosi dei requisiti di uno o più soggetti ausiliari nei limiti ed alle condizioni di seguito stabiliti.
- 11.2. L'avvalimento è consentito con riferimento ai requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria (punto 6.3) e di idoneità professionale e alla capacità tecnica (6.4).
- 11.3. Non è consentita la qualificazione di un soggetto che si avvalga dei requisiti di un altro soggetto nel caso in cui tali requisiti abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto diverso.
- 11.4. E' consentito al soggetto ausiliario di richiedere l'iscrizione al Sistema in una delle forme previste dal precedente Articolo 4.

Articolo 12. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 20 di 27

12.1. Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come di seguito specificato:

12.1.a) i requisiti di ordine generale di cui al punto 6.2 devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente sia dal soggetto ausiliario;

12.1.b) i requisiti relativi alla capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al precedente 6.4.d), se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti dal soggetto ausiliario integralmente, ovvero cumulativamente dal soggetto che richiede la qualificazione e dal soggetto ausiliario. In tale ultimo caso:

12.1.b) - 1. per le verifiche di cui al punto 9.2.c.1.2, 9.2.c.3.2 e 9.2.c.4.2 è ammesso il cumulo di un contratto eseguito dall'operatore economico ausiliato e di un contratto eseguito dal soggetto ausiliario

12.1.b) - 2. per le verifiche di cui al punto 9.2.c) - 2 saranno apprezzati i contratti realizzati dal soggetto ausiliario e dall'operatore economico richiedente.

12.2. Nel caso di richiesta di avvalimento dei requisiti relativi alla capacità di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al precedente 6.4.d) anche il soggetto ausiliario deve possedere e dimostrare i requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria (punto 6.3) e di idoneità professionale e alla capacità tecnica (6.4).

12.3. Qualora il soggetto ausiliario richieda l'iscrizione al Sistema ai sensi del precedente punto 11.4, ai fini della valutazione del requisito di eseguire contratti di servizi rientranti nel presente Sistema di cui al precedente 6.4.d), non si terrà conto della quota di servizi messa a disposizione dal soggetto ausiliario al soggetto ausiliato.

Articolo 13. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO

13.1. Per la produzione della documentazione descritta al successivo punto 13.2 trovano applicazione le disposizioni del precedente Articolo 8.

13.2. In caso di avvalimento di requisiti, il soggetto richiedente unitamente alla domanda di qualificazione e alla documentazione ad esso pertinente, deve presentare la seguente documentazione:

13.2.a) una dichiarazione sostitutiva attestante:

13.2.a) - 1. la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sistema;

13.2.a) - 2. i requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi;

13.2.a) - 3. quale sia il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;

13.2.a) - 4. l'impegno a comunicare all'Agenzia, ai sensi dell'Articolo 17, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;

13.2.b) una dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario con cui lo stesso:

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 21 di 27

- 13.2.b) - 1. attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6.2. nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
- 13.2.b) - 2. assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso l'Agenzia di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione e di dimostrare, in sede di offerta, con quali modalità operative saranno messe a disposizione le predette risorse;
- 13.2.b) - 3. si impegna a comunicare all'Agenzia, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione che faccia venir meno il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 6.2. e, ove l'avvalimento abbia ad oggetto i requisiti relativi alla capacità tecnica, di cui al precedente punto 6.4;
- 13.2.b) - 4. attesta che, ai fini dell'inserimento nel Sistema di qualificazione istituito dall'Agenzia, i propri requisiti relativi alla capacità tecnica non sono stati oggetto di avvalimento da parte di più di un soggetto richiedente, nei limiti di quanto previsto dal precedente Articolo 11;
- 13.2.c) la documentazione comprovante, ai sensi del presente Sistema, il possesso in capo al soggetto ausiliario dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6.2 nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
- 13.2.d) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario in cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia in relazione alle prestazioni di cui alla presente Normativa e all'oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con l'Agenzia;
- 13.2.e) dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo contratto di servizio conseguente all'utilizzo del Sistema.

Articolo 14. RINVIO E PRECISAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO

- 14.1. Le disposizioni di cui all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 16, all'Articolo 17, all'Articolo 18 e all'Articolo 20 oltre a quelle già richiamate, trovano applicazione anche con riferimento al soggetto ausiliario ed in particolare:
- Articolo 9: con espressa avvertenza che:
 - il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale da parte del soggetto ausiliario comporta la non qualificazione del soggetto richiedente;
 - Articolo 16: oltre quanto previsto per il soggetto qualificato ai punti 16.4, 16.10, l'Agenzia può disporre la sospensione dell'efficacia della qualificazione anche allorché il soggetto ausiliario:
 - non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti;
 - non sia più in possesso o faccia venir meno l'avvalimento dei requisiti di condizione economica-finanziaria e/o di capacità tecnica;
 - faccia venir meno l'avvalimento dei requisiti prestati.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 22 di 27

- Articolo 17: con espressa avvertenza che, in caso di omessa o tardiva segnalazione delle circostanze e variazioni di cui al precedente punto 13.2.b) - 4 può essere adottato il provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione nei confronti del soggetto qualificato e viene preclusa al soggetto stesso e al soggetto ausiliario la possibilità di presentare domanda di qualificazione e/o di mettere a disposizione i propri requisiti a favore di altri soggetti per un periodo di un anno;
- Articolo 18: con espressa avvertenza che il soggetto già qualificato può richiedere il rinnovo ovvero l'estensione della qualificazione posseduta ad altra classe di importo prevista, anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
- Articolo 20: il trattamento dei dati personali è esteso anche al soggetto ausiliario nonché, ove occorra, alle persone che all'interno dello stesso ricoprono cariche sociali.

Articolo 15. EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

- 15.1. La qualificazione attribuisce al soggetto richiedente l'idoneità per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni avviate dall'Agenzia qualora questa ultima ritenga di avvalersi del presente Sistema.
- 15.2. La qualificazione acquisita dai richiedenti ha validità quadriennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa e sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni indicate all'Articolo 17.

Articolo 16. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 16.1. L'Agenzia in base agli elementi acquisiti può procedere, con provvedimenti motivati, alla sospensione dell'efficacia ovvero all'annullamento della qualificazione.
- 16.2. L'avvio del procedimento di sospensione o di annullamento è comunicato a mezzo PEC con invito a presentare memorie scritte e documenti.
- 16.3. Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.
- 16.4. La sospensione dell'efficacia della qualificazione può essere disposta dall'Agenzia quando sia accertato che il soggetto qualificato:
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per la qualificazione al Sistema;
 - abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione dell'Agenzia;
 - abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con l'Agenzia (es. inadempienze nell'esecuzione della prestazione, irregolarità gravi e ripetute, etc.);
 - non ottemperi all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti previsti al successivo Articolo 17;
- 16.5. I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione non possono partecipare a procedure indette dall'Agenzia con il ricorso al presente Sistema né all'assunzione di prestazioni in subappalto.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 23 di 27

- 16.6. La sospensione viene comunicata a mezzo PEC al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non siano rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.
- 16.7. Il soggetto qualificato sottoposto ad un provvedimento sospensivo, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda e dimostrando all'Agenzia la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità della qualificazione.
- 16.8. L'Agenzia comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca. L'efficacia della qualificazione al Sistema riprende a decorrere dalla data della comunicazione di accoglimento della domanda di revoca; il periodo di sospensione non sposta il termine finale di validità della qualificazione, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al successivo Articolo 17.
- 16.9. Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema.
- 16.10. L'annullamento della qualificazione può essere disposto dall'Agenzia quando sia accertato che il soggetto qualificato abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 16.11. I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non possono partecipare alle procedure indette dall'Agenzia con il ricorso al presente Sistema né all'assunzione di prestazioni in subappalto.
- 16.12. L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che lo hanno generato.
- 16.13. Il soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento dell'efficacia della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del Sistema.

Articolo 17. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 17.1. I soggetti qualificati devono comunicare mediante specifica dichiarazione all'Agenzia tutte le variazioni dei requisiti dimostrati ai fini della qualificazione al Sistema.
- 17.2. Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
- 17.3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra, può dare luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente Articolo 16 nel caso di operatori già qualificati.

Articolo 18. RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

- 18.1. Allo scopo di mantenere la continuità della qualificazione, il soggetto qualificato può richiedere il rinnovo della stessa almeno 90 giorni prima della scadenza e non prima di 180 giorni dalla scadenza presentando apposita domanda corredata dell'intera documentazione, adeguatamente aggiornata, indicata al precedente Articolo 8.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 24 di 27

Le domande di rinnovo pervenute successivamente alla scadenza della qualificazione saranno considerate come nuove domande di qualificazione.

- 18.2. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, è concesso il prolungamento della qualificazione di ulteriori 4 anni a partire dalla data di scadenza.
- 18.3. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda dopo la scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo quadriennale di validità.
- 18.4. L'Agenzia comunica l'esito del rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente Articolo 10.
- 18.5. Il soggetto già qualificato o per il quale sia in corso il procedimento di qualificazione, può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra Categoria/Classe.
- 18.6. La domanda di estensione della qualificazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'Articolo 8 nelle parti applicabili alla nuova Categoria/Classe.
- 18.7. Il periodo da prendere in considerazione per l'assegnazione della Categoria/Classe richiesta secondo i criteri di valutazione indicati al precedente punto 9.2.c), sarà riferito alla data della domanda di estensione.
- 18.8. L'esito del procedimento di estensione non modifica la data di scadenza della qualificazione.

Articolo 19. PUBBLICITA'

- 19.1. L'esistenza del presente Sistema viene resa nota e rinnovata annualmente con avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul profilo di committente dell'Agenzia.
- 19.2. Al fine di dare maggiore pubblicità al Sistema, l'esistenza dello stesso può essere resa nota con ulteriori mezzi di comunicazione.
- 19.3. Le eventuali modifiche ai criteri e ai requisiti previsti per la qualificazione al Sistema verranno comunicate agli operatori economici mediante pubblicazione sul profilo di committente dell'Agenzia.

Articolo 20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 20.1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 25 di 27

- 20.2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.
- 20.3. Il titolare del trattamento di tali dati è l'Agenzia della mobilità piemontese con sede in Torino, Via Belfiore, 23/c.
- 20.4. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Cesare Paonessa.
- 20.5. In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 eventualmente anche tramite soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- 20.6. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi dell'Articolo 17.
- 20.7. I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria.
- 20.8. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie quando tali soggetti terzi comunicano l'utilizzo del presente Sistema se non diversamente indicato dal soggetto richiedente.
- 20.9. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso la sede del Titolare.

Articolo 21. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

- 21.1. L'Agenzia può avvalersi del Sistema in qualsiasi momento. Qualora l'Agenzia intenda avvalersi del Sistema per affidare concessioni di servizi, invita al procedimento di individuazione del concessionario i soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione del bando. Tali soggetti, nonché i soggetti ausiliari da essi indicati, dovranno trovarsi nella condizione di permanenza dei requisiti che ne hanno consentito la qualificazione.
- 21.2. Con riferimento alla procedure di cui all'art. 5, paragrafo, 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 sarà dato avviso dell'intenzione di avvalersi del Sistema, con almeno 90 giorni di anticipo, sul profilo di committente dell'Agenzia (sito internet <http://www.mtm.torino.it>).
- 21.3. Saranno invitati a presentare offerta i soggetti già qualificati alla Categoria e Classe attinente e i soggetti che abbiano presentato la domanda di qualificazione per la Categoria e Classe attinente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 21.2, e che siano risultati idonei alla qualificazione. Qualora il procedimento di qualificazione non si sia concluso il soggetto sarà invitato a presentare offerta con riserva e fatto salvo il buon esito della qualificazione.
- 21.4. Nell'invito a presentare offerta saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che dovranno essere assolte ai fini dell'ammissione alle procedure di affidamento, compresa la possibilità di presentarsi in forma riunita, tra soggetti già provvisti di qualificazione, per il conseguimento della necessaria integrazione specialistica ed economica.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 26 di 27

- 21.5. La presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di soggetti qualificati, già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione, potrà, tuttavia, essere vietata dalla lettera d'invito, qualora per le particolari condizioni di mercato, possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza.
- 21.6. In ogni caso è vietata la presentazione di offerte alla medesima procedura:
- 21.6.a) ai consorziati per conto dei quali il consorzio stabile o il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro concorre;
 - 21.6.b) al concorrente in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento temporaneo d'impresе o in consorzio ordinario di concorrenti o in una aggregazione di imprese;
 - 21.6.c) al concorrente che partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti;
 - 21.6.d) ai soggetti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 codice civile, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 21.7. L'invito a presentare offerta potrà prevedere l'obbligo per i concorrenti:
- 21.7.a) di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata di adeguata documentazione, circa la sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione nonché la piena disponibilità di risorse ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto stesso;
 - 21.7.b) per i consorzi stabili, di partecipare alla gara esclusivamente tramite i soggetti consorziati che abbiano contribuito alla qualificazione;
 - 21.7.c) di rilasciare una specifica dichiarazione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che limitano l'acquisizione di servizi o la partecipazione a procedure concorsuali;
 - 21.7.d) per i raggruppamenti temporanei e per le aggregazioni di imprese di assumere la forma di consorzio o società di capitali nel caso in cui fosse eventualmente aggiudicato l'appalto.
- 21.8. L'invito a presentare offerta potrà prevedere altresì le modalità di acquisizione e di utilizzo di beni mobili ed immobili, quali ad esempio materiale rotabile, impianti ed attrezzature, gli oneri ed obblighi connessi, le clausole sociali relative al trasferimento del personale dagli operatori di servizio pubblico cessanti a quelli subentranti e gli obblighi connessi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. alla L.R. Piemonte 1/2000, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 422/1997 e conformemente alle misure regolatorie di cui agli allegati A e B alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 del 17/06/2015.
- 21.9. Per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, l'invito a presentare offerta prevedrà l'obbligo di allegazione di un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbligherà nei confronti del soggetto qualificato a fornire i requisiti e a mettere effettivamente a disposizione le risorse necessarie per la concessione di servizi cui si riferisce.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI TPL	Rev. 1.01
	NORMATIVA	Pag. 27 di 27

- 21.10. La documentazione allegata all'invito a presentare offerta potrà prevedere l'obbligo per l'affidatario di dotarsi entro termini predeterminati di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008, da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, di un sistema di Gestione per la riduzione del rischio stradale conforme alla norma ISO 39001:2012 nonché di procedure finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro per quanto applicabile al soggetto interessato.

Articolo 22. FORO COMPETENTE

- 22.1. Per ogni questione o controversia nascente in ordine all'interpretazione, applicazione esecuzione della presente Normativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 23.1. La responsabilità di procedimento del Sistema di qualificazione è affidata al responsabile dell'U.O. giuridico, contratti e personale, Antonio Camposeo.